

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile e Fallimentare

Il Giudice Designato
dott.sa Cristina Tabacchi

nella procedura di sovraindebitamento iscritta al *N.R. 4/2021*, promossa da
DISTANTE Emanuele (C.F. DSTMNL45S20D761H), nato a Francavilla Fontana, BR, il
20.11.1945 residente in Genova, Via Antonio Cei 47/17 sc. D,
Vista l'istanza di accordo di ristrutturazione depositata in data 28 luglio 2021

rilevato che sussistono le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della
legge 27 gennaio 2012 numero 3;

rilevato in particolare che il ricorrente

- non è assoggettabile alle procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 poiché è al di sotto dei parametri di riferimento previsti dell'art. 1, comma 2, L.F.;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo;
- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;
- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

considerato, altresì, che la proposta avanzata è così strutturata :

è previsto il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, senza il riconoscimento del diritto di voto,

- il ricorrente mette a disposizione della procedura tutto l'attivo rinvenibile dal proprio reddito da pensione disponibile, per la durata di mesi 83, per un totale di euro 71.100,00;
- il totale dei debiti chirografari verrebbe soddisfatto nella misura del 30% e rispetta la par condicio creditorum;

fissa ex art. 10 l. 3/2012 udienza per la comparizione delle parti e dei creditori per il giorno
9 novembre 2021 ore 15.00;

dispone

la comunicazione del presente decreto e della proposta di accordo a cura dell'Avv.to Giuseppina GRACI (nominata quale professionista ai sensi dell'art. 15 l.3/2012) **a tutti i creditori** presso la

residenza o la sede legale, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, telefax o telegramma entro il **termine del 30 settembre 2021**;

STABILISCE

Quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione nel sito del Tribunale di Genova della proposta di accordo e del presente decreto

DISPONE

che sino a quando il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore;

INFORMA

che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Genova, 30/08/2021

Il Giudice Delegato
Dott.ssa C. Tabacchi

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

SEZ. VII FALLIMENTARE

Ricorso ex artt. 7- 8 - 9 della Legge 27/01/2012 n. 3 e successive modifiche L.

176/2020 di conversione del D.L. n. 137/2020

Il signor **Emanuele DISTANTE**, C.F. DSTMNL45S20D761H, nato a Francavilla Fontana, BR, il 20.11.1945 residente in Genova, Via Antonio Cei 47/17 sc. D, coadiuvato dalla Rag. **Marina Marasso**, iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova al n. 931 del Registro, con studio in Genova, Via Inferiore dei Bossari 44 F, P.E.C. *marina.marasso@pec.it*, rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento, giusta procura allegata in calce al presente ricorso, dall'Avv. **Chiara Castagneto**, C.F. CSTCHR75M59D969I, P.E.C. *chiara.castagneto@ordineavvgenova.it*, così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 68/2005, presso il cui studio sito in Genova, 16164, Piazza Pontedecimo 17/6, elegge domicilio.

Con Pausilio del Professionista Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di composizione delle Crisi da sovraindebitamento – ISCOS Genova OCC n. 237 A – nella persona dell'Avv. Giuseppina Graci, C.F. GRCGPP85E42F158C, pec *g.graci@pec.it*

Premesso che

-il ricorrente si trova nella situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 della L. n. 3/2012, caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina un'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

- in data 01 Settembre 2020 il ricorrente ha depositato presso l'OCC ISCOS Genova istanza per la nomina di un professionista facente le funzioni di Gestore della Crisi, poi

nominato nella persona dell'Avv. Giuseppina Graci, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., quale esperto per svolgere le funzioni attribuite dalla L. 3/2012;

-il ricorrente riveste la qualifica di imprenditore: infatti, benché l'attività di artigiano sia cessata a tutti gli effetti in data 31/12/2018, e la cessazione sia stata comunicata poi tardivamente agli Uffici competenti (Agenzia delle Entrate e CCIAA), i debiti per i quali si promuove la procedura oggetto del ricorso, sono prevalentemente rappresentati da debiti di natura tributaria generati dall'attività d'impresa. Si chiede perciò di essere ammessi alla procedura di accordo di ristrutturazione del debito. Si precisa che l'attività è sempre stata inattiva, non ha mai generato reddito ma solo costi fissi come nel prosieguo si specifica;

-ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. n. 3/2012, e successive modificazioni, il ricorrente:

✓ non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

✓ non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai provvedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla L. n. 3/2012;

✓ non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;

✓ non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

✓ ha fornito in questa sede tutta la documentazione idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;

-la L. n. 3/2012 prevede che, con l'ausilio del professionista nominato facente le funzioni dell'OCC, possa essere elaborata una proposta di accordo di ristrutturazione

del debito, corredata da relazione particolareggiata, la quale ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis della predetta Legge deve contenere:

- ✓ indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni;
- ✓ esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte;
- ✓ valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- ✓ indicazione presunta dei costi;
- ✓ indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al reddito disponibile.

Premesso tutto quanto sopra esposto il sig. Emanuele DISTANTE chiede di essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, e, pertanto

DEPOSITA

La propria proposta di accordo di ristrutturazione del debito, accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato dall'OCC ISCOS di Genova, nella persona dell'Avv. Giuseppina Graci, oltre a tutta la documentazione richiesta.

1. BREVI CENNI SUL DEBITORE E SUL DEBITO.

Il sig. Emanuele Distante, quale unica fonte di reddito per sé e per la moglie, percepisce pensione di circa € 1.400,00 mensili, per n. 12 mensilità annue (gravate e perciò al netto, della trattenuta del 1/5), oltre alla 13ma di circa € 1.870,00, e così per un totale netto annuo di circa € 18.670,00.

Il nucleo familiare è composto da: Emanuele Distante (pensionato), la moglie Maria Antonietta Tito (casalinga), e hanno preso residenza presso i genitori, a causa di difficoltà economiche proprie, i due figli, entrambi maggiorenni, Daniele Distante (dal 2012 a tutt'oggi) e Fabio Distante (dal 2018 e fino a pochi mesi orsono come si evince dagli stati di famiglia allegati). Si precisa che questi ultimi, proprio per i motivi che li hanno spinti a trovare alloggio presso i genitori (entrambi separati con figli a carico), partecipano (hanno partecipato, nel caso del figlio minore trasferitosi da poco altrove) alle spese degli stessi in modo residuale, in quanto seppur lavorando, non hanno sufficienti risorse proprie per aiutarli e sostenerli economicamente in modo costante e considerevole. La causa del sovraindebitamento del sig. Distante, è da individuarsi nella modalità di indebitamento progressivo, dovuto a ragioni diverse, di cui si traccia di seguito l'evoluzione.

- Il sig. Distante, classe 1945, pensionato dal 2001, con coniuge a carico, nel 2005 contrae un mutuo prima casa per acquistare l'abitazione principale accollandosi una rata mensile di circa **290,00 euro**;

- nel 2013 sottoscrive la cessione del quinto della pensione per far fronte alla partecipazione alle spese del matrimonio del figlio Distante Fabio (attualmente già divorziato, con un figlio a carico di 6 anni, rientrato al domicilio genitoriale nel 2018);

- nel 2015, per assecondare le richieste di un amico carrozziere presso il quale prestava aiuto in forma del tutto gratuita ed al solo fine di "regolarizzare" la sua presenza nei locali dell'amico, apre una ditta di carpenteria, diventando titolare di P.IVA artigiana.

Compie questo passo nella più totale inconsapevolezza ed ignoranza degli adempimenti ed obblighi che questo comporta, si fida ed affida a terzi e non si occupa della questione. L'attività artigiana viene cessata nell'anno 2019, su iniziativa del figlio Daniele, con la chiusura della partita iva e la cancellazione della ditta in CCIAA.

Purtroppo però, nel frattempo, gli obblighi contributivi annuali INPS ed INAIL, il diritto annuale d'iscrizione in CCIAA, nonché altre contestazioni di carattere fiscale, da scadenze non rispettate diventano prima avvisi bonari e poi cartelle esattoriali, gravati di sanzioni ed interessi, che oggi assommano a circa complessivi residui Euro **32.912,95**. Per parte delle stesse è in corso la rateazione e per parte la rottamazione (anni 2018/2019), procedure che hanno dato origine a rate mensili per circa totali **Euro 668,00** che pesano fortemente sul bilancio familiare, già carico di spese;

- nel marzo **2016** per far fronte alle innumerevoli spese che sopraggiungevano, accetta una proposta di assunzione presso la Ditta Stefano Carservice Srl, ignorando di essere ancora titolare di partita iva, bensì credendo in buona fede che la stessa fosse stata chiusa dall'amico presso cui prestava aiuto; la totale ignoranza della sua situazione reale lo porta a non essere corretto e preciso nell'adempiere agli obblighi contabili e fiscali che comporta la posizione di lavoratore dipendente, pensionato e autonomo, aggravando di fatto la situazione. Il rapporto di lavoro dipendente cessa per dimissioni volontarie nel novembre 2017;

- nell'anno **2017** il sig. Distante, per far fronte alle spese di amministrazione di casa, che nel frattempo si erano accumulate, rinnova la cessione del quinto della pensione con Creditis Servizi Finanziari Spa per Euro 33.600,00 accollandosi una rata mensile di Euro 350,00 che viene trattenuta direttamente dall'Ente pensionistico prima di erogare la rata mensile di pensione;

- nell'anno **2019**, per aiutare un familiare ad estinguere una carta revolving che si trascina da diversi anni, contrae un altro prestito con Creditis Servizi Finanziari Spa per Euro 21.718,80 che genera un'altra rata fissa mensile di Euro 300,00 che viene addebitata direttamente in banca;

- sempre nel **2019** contrae un ulteriore prestito con Agos Ducato Spa per Euro

11.934,00, che genera un'ulteriore rata fissa mensile di circa Euro 163,00, anch'essa addebitata direttamente in banca;

Ad oggi il carico dei pagamenti mensili da onorare è insostenibile: a fronte dell'unica entrata della pensione di circa Euro **1.516,00** mensili (già detratta la cessione del quinto, e considerata la 13' mensilità), i pagamenti fissi sono di circa Euro **1.421,00**.

Non rimangono oggettivamente i denari per vivere (acquisti di alimentari, utenze domestiche, amministrazione, medicine, eventuali visite mediche e altre spese impreviste dettate anche dall'età).

Ai fini di chiarire la diligenza del debitore ad assumere le obbligazioni, **si fa presente che fino ad oggi il Sig. Distante ha onorato i debiti contratti sia con il proprio istituto bancario che con le società finanziarie, e con estrema difficoltà e fino a quando è stato possibile, anche verso L'Erario.** L'indebitamento principale ha le sue origini nell'anno 2015, con l'apertura dell'attività artigiana, che abbandonata e non gestita per ignoranza degli adempimenti relativi, ha generato solo debiti. A questi problemi si sono aggiunte situazioni familiari di difficoltà economica in cui il debitore ha cercato di intervenire, che lo hanno spinto a rivolgersi al mercato del credito, innescando un indebitamento progressivo: oggi la sproporzione tra le obbligazioni assunte e le entrate finanziarie è tale da non permettere più al debitore di onorarle tutte.

2. SINGOLE POSTE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Di seguito viene delineata la proposta nelle sue linee essenziali, con l'esposizione delle entrate e delle uscite conseguenti ai pagamenti offerti ai creditori.

2.1 Attività patrimoniali e reddituali messe a disposizione dei creditori.

L'attivo messo a disposizione dei creditori è costituito dalla quota disponibile della

propria pensione mensile, al netto delle spese necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare e delle spese in prededuzione per il pagamento del compenso del professionista, incaricato di svolgere le funzioni di OCC e del professionista che ha predisposto la domanda di ristrutturazione del debito.

Il sig. Distante è proprietario al 100% dell'immobile sito in Genova, Via Antonio Cei 47/17 sc D, adibito a casa familiare, ove risiede con i componenti del proprio nucleo familiare. L'immobile rappresenta l'unico bene, l'unica sicurezza del Sig. Distante e della sua famiglia. E' volontà dello stesso di preservarlo: perderlo metterebbe in serissime difficoltà anche il figlio convivente, che a sua volta ha trovato alloggio e sicurezza presso i genitori, non potendo sostenere le spese di un alloggio suo esclusivo.

I mobili ivi contenuti sono stati acquistati nel corso degli anni dal sig. Distante e dalla moglie e sono comunque di modesto valore commerciale.

L'odierno ricorrente è proprietario di un autoveicolo, immatricolato in data 07.04.2004, targato CL064NA, modello Suzuki Jimny, la cui valutazione commerciale è di circa Euro 500,00.

Il sig. Distante è titolare di conto corrente bancario cointestato con la moglie sig.ra Maria Antonietta Tito, n. 443680, presso la Banca Carige SPA, su cui risulta un saldo attivo di € 1.073,05=, alla data del 02/07/2021 (saldo immediatamente successivo all'avvenuto accredito della pensione mensile di euro 1.397,38).

Il ricorrente riporta di seguito sunto dei redditi degli ultimi tre anni, da cui si può desumere la sua capacità reddituale:

REDDITO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	n. 2 CU da	n. 1 CU da	n. 1 CU da
	Lavoro Dip.te e	Pensione	Pensione
	Pensione		

IMPONIBILE	42.552,24	29.379,78	29.657,00
IMPOSTE	9.057,01	7.311,01	7.441,25
TOT.NETTO	33.495,23	22.068,77	22.215,81

2.2. Fabbisogno per il proprio mantenimento

Il nucleo familiare del sig. Distante oggi è composto da: lui stesso, la moglie casalinga e il figlio maggiore Distante Daniele (classe 1971), che sostiene le proprie piccole spese quotidiane (alimentari, medicine, abiti, ecc) in modo autonomo con i profitti del proprio lavoro, e che gode di fatto del beneficio di non avere spese fisse collegate all'alloggio (affitto e/o mutuo, amministrazione, utenze). Pertanto nella valutazione delle spese mensili necessarie a soddisfare i bisogni propri del sig. Distante e della moglie si sono considerate le spese personali solo dei due coniugi e le spese dell'alloggio.

Per soddisfare i bisogni propri e del coniuge si ritiene siano necessari circa Euro 890,00 mensili, come risulta dalla seguente elencazione:

-**Spese familiari** annuali circa Euro 7.200,00 (spese di amministrazione per circa Euro 2.200,00 annuali, spese per alimenti, bevande, detersivi e ogni altro bene di consumo quotidiano per circa Euro 5.000,00 annuali) e perciò **mensili per circa Euro 600,00;**

-**Spese mediche** annuali circa Euro 800,00 (acquisto medicine fisso per entrambi i coniugi, oltre tre visite specialistiche annuali fisse di controllo per la patologia della moglie signora Tito, reduce da interventi per asportazione di masse tumorali), e perciò **mensili per circa Euro 67,00;**

-**Spese trasporti:** l'autovettura di proprietà è ferma, parcheggiata nel parcheggio condominiale da almeno due anni. I consumi sono perciò a zero, viene pagato solo il bollo e l'assicurazione è stata sospesa per inutilizzo, ugualmente da due anni

circa. Pertanto le spese annuali per l'automezzo ammontano ad Euro 175,23= e

perciò **mensili per circa Euro 15,00;**

-**Utenze** annuali Euro 2.500,00 circa (energia elettrica, gas e telefono), e perciò **mensili per circa Euro 208,00=;**

Nel dettaglio le voci sopra indicate sono state così individuate:

spese familiari: comprende spese per vitto, spese derivanti dall'immobile, oneri di amministrazione ordinaria e straordinaria;

utenze: ricomprende utenze dell'immobile abitativo quali gas, acqua, luce, riscaldamento (ove non compreso nelle spese di amministrazione);

le voci residue sono state stimate sulla base delle abitudini personali del richiedente.

3. RICOSTRUZIONE DEL PASSIVO

Nel prosieguo sono analizzate nel dettaglio le singole voci del debito nei confronti dei creditori.

3.1 Istituti di credito/finanziarie

- **CREDITIS SERV. FINANZIARI SPA:** Finanziamento 346045 del 17/06/2019 per Euro 21.718,80: N. 72 rate mensili da Euro 300,00 con scadenza dal 20/07/2019 al 20/06/2025 - pagate fino alla 25' rata del 20/07/2021 con addebito diretto in conto corrente.

Importo residuo da pagare Euro 14.177,55 (comprensivo di interessi):

- **CREDITIS SERV. FINANZIARI SPA:** Finanziamento 46312 del 19/12/2017 per Euro 33.600,00, con cessione del 1/5 della pensione: N. 96 rate mensili da Euro 350,00 con scadenza dal 28/02/2018 al 31/01/2026 - pagate fino alla 41' rata del 30/06/2021 in quanto trattenute direttamente sulla pensione.

Importo residuo da pagare Euro 19.250,00 (comprensivo di interessi):

- **AGOS DUCATO SPA:** Finanziamento n. 62470238 del 12/11/2019 per Euro

11.764,08: N. 72 rate mensili da Euro 163,39 con scadenza dal 08/12/2019 al 08/11/2025 - pagate fino alla 20' rata del 09/07/2021 con addebito diretto in conto corrente.

Importo residuo da pagare Euro 8.496,28 (comprensivo di interessi);

- **BANCA CARIGE SPA:** Mutuo Ipotecario 00117000521368001 dell'11/04/2005 per Euro 40.287,72 - rate mensili da Euro 241,60 pagate fino alla rata del 30/06/2021 con addebito diretto in conto corrente.

Importo residuo da pagare Euro 11.113,60 (comprensivo di interessi);

- **BANCA CARIGE SPA:** Mutuo Ipotecario 00117000521368002 dell'11/04/2005 per Euro 7.109,60 - rate mensili da Euro 48,07 pagate fino alla rata del 30/06/2021 con addebito diretto in conto corrente.

Importo residuo da pagare Euro 2.211,22 (comprensivo di interessi);

3.2 Debiti verso Erario, Enti locali e Agenzia della Riscossione

- **AGENZIA DELLE ENTRATE:** Avviso Bonario anno 2016: N. 20 rate trimestrali di circa Euro 323,00, con scadenza dal 10/09/2018 al 30/06/2023 pagate fino alla 11' rata del 30/06/2021.

Importo residuo da pagare Euro 2.673,16 (comprensivo di interessi legali e sanzione del 10%);

- **AGENZIA DELLE ENTRATE/RISCOSSIONE:** Rottamazione-Ter del 16/4/2019: N. 18 rate trimestrali di circa Euro 295,00, con scadenza dal 31/7/2019 al 30/11/2023 - pagate fino alla 3' rata del 28/02/2020. Le rate del 31/5/20 - 31/7/20 - 30/11/20 sono attualmente posticipate al 31/07/2021; le rate del 28/02/2021 - 31/5/2021 - 31/7/2021 e 30/11/2021 sono attualmente posticipate al 30/11/2021, causa COVID, dal Decreto Legge "Sostegni".

Importo residuo da pagare Euro 4.419,35 (comprensivo di interessi di

dilazione);

- AGENZIA DELLE ENTRATE/RISCOSSIONE: Dilazione 200056 del 06/8/2019: N. 72 rate mensili di circa Euro 373,00, con scadenza dal 11/10/2019 al 11/09/2025 - pagate fino alla 9ª rata del 11/06/2020 - le rate del 11/7 - 11/8 - 11/9 - 11/10 - 11/11 - 11/12 del 2020 e le rate del 11/01 - 11/02 - 11/03 - 11/04 - 11/05 - 11/06 del 2021 sono posticipate al 30/09/2021 causa COVID - occorre però restare sempre sotto al numero di 10 rate non pagate per non perdere il diritto alla rateizzazione.

Importo residuo da pagare Euro 23.950,29 (comprensivo di interessi legali e sanzione del 30%);

- AGENZIA DELLE ENTRATE/RISCOSSIONE: Cartelle a ruolo non rateizzate perché notificate successivamente alle richieste già inoltrate ed accettate, per Euro 1.870,15.

Importo residuo da pagare Euro 1.870,15 (comprensivo di interessi legali e sanzione del 30%);

- COMUNE DI GENOVA: TARI annualità 2014, 2015 e 2020, per Euro 883,00.

Importo residuo da pagare Euro 883,00;

11- **AMM.NE CONDOMINIO Via Cei 47:** Rate scadute di amm.ne ordinaria esercizio 2019/2020 per Euro 1.814,55 ed esercizio 2020/2021 per Euro 2.268,24, e così per un totale ad oggi scaduto di Euro 4.082,79.

Importo residuo da pagare Euro 4.082,79;

E così per un totale di **Passivo di Euro 93.127,39;**

3.3 crediti prededucibili del professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC

Alla posizione debitoria sopra indicata si aggiunge il compenso dei seguenti professionisti:

✓ ISCOS Genova, nella persona dell'Avv. Giuseppina Graci, professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, pari ad € 5.165,57= oltre IVA, importo determinato in conformità all'art. 15 comma 9 della l. n. 3/2012, apportando una riduzione del 15% al compenso calcolato.

✓ Rag. Marina Marasso, advisor, professionista che collabora alla preparazione e redazione del piano di ristrutturazione del debito ex artt. 7-8-9 L. n. 3/2012, prestando assistenza al sovraindebitamento durante lo svolgimento dell'intera procedura, pari ad € 2.500,00 oltre CPN (4%) per un totale di Euro 2.600,00= importo calcolato secondo il D.M. 140/2012 agli artt. 17, 18 e 27;

✓ Avv. Chiara Castagneto, professionista che collabora con l'advisor per la predisposizione del ricorso per il deposito del piano di ristrutturazione del debito e successive necessità, pari ad € 1.100,00= oltre CPA (4%) per un totale di € 1.144,00= importo calcolato utilizzando il D.M. 55/2014, procedure concorsuali, valore medio, riduzione del 50%.

4. PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Considerata l'entità del proprio debito e l'ammontare delle attività disponibili, il debitore si trova nell'impossibilità di poter soddisfare integralmente i propri creditori.

E', pertanto, determinato a chiedere a codesto Ill.mo Tribunale di essere ammesso alla procedura di piano di ristrutturazione del debito ex art. 7 L. 3/2012, prevedendo:

- il pagamento delle spese relative al mantenimento proprio e della famiglia;
- il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione, come sopra dettagliate;
- il pagamento integrale delle spese di mutuo, come sopra dettagliate;

Il sig. Distanto, come ampiamente dettagliato in precedenza, ha entrate fisse mensili

pari a circa Euro 1.895,00= come da CU allegate ed uscite per il sostentamento mensile pari a circa Euro 890,00= come da precedente prospetto.

Quindi la somma che potrebbe ragionevolmente essere messa a disposizione della massa creditoria, con decorrenza dalla data del decreto di omologa ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/2012, ammonta a circa Euro 857,00= mensili, per una durata massima di mesi 83 per l'importo complessivo di circa € 71.100,00=.

L'esecuzione del presente piano richiede la revoca della cessione volontaria della quota del quinto della pensione (Euro 33.600,00= ceduti con residuo pari a Euro 19.250,00) in favore di Creditis Servizi Finanziari Spa così da avere quale attivo disponibile l'intero ammontare della pensione netta mensile già indicata.

La quota mensile disponibile permetterebbe al sig. Distanto di condurre una vita dignitosa ed al contempo di ottemperare ai propri debiti. Con ciò detto il debitore si rimette alla misura che verrà stabilita dall'Ill.mo Giudice Designato.

Ai fini dell'osservanza della presente proposta di pagamento si confida nella nomina quale liquidatore incaricato del professionista già incaricato.

Il soddisfacimento dei creditori avverrà secondo la proposta di piano presentata a cura del debitore sotto il controllo del gestore della crisi, in modo da consentire di comporre le ragioni dei creditori in linea capitale, escludendo gli interessi e le sanzioni future, eccetto quelli già considerati alla data di deposito della proposta di piano del consumatore.

Si ritiene potersi affermare la bontà della proposta di accordo di ristrutturazione del debito, preferibile a qualsiasi forma alternativa, atteso che l'inizio di azioni esecutive individuali comporterebbe per i creditori il sostenimento di cospicue spese, senza garanzia di soddisfazione integrale del proprio credito.

Ai sensi degli artt. 12 e 12 bis L. 3/2012, infine, in caso di contestazione della

convenienza del Piano, il Giudice omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dagli artt. 14 ter e seguenti L. n. 3/2012.

5. TEMPISTICA DEI PAGAMENTI NEL PIANO

Come tempistica dei pagamenti il presente piano prevede che:

- le spese relative al mantenimento del proprio nucleo familiare verranno pagate integralmente, man mano che sarà necessario;

- i crediti prededucibili relativi ai compensi dei professionisti saranno pagati con le seguenti modalità:

✓ quanto a ISCOS Genova, nella persona dell'Avv. Giuseppina Graci, n. 8 rate mensili, nei primi otto mesi dall'omologa del Piano, che interverrà entro sei mesi dal deposito della proposta come previsto dalla L.3/2012;

✓ quanto a Rag. Marina Marasso, n. 5 rate mensili entro due anni dall'omologa del Piano;

✓ quanto ad Avv. Chiara Castagneto, n. 5 rate mensili entro due anni dall'omologa del Piano

- il credito Ipotecario rappresentato da Banca Carige SPA sarà pagato integralmente mediante n. 15 rate mensili, entro tre anni dall'omologa del Piano;

- i crediti Privilegiati saranno pagati integralmente con le seguenti modalità:

✓ quanto all'Agenzia delle Entrate, n. 38 rate mensili entro sei anni dall'omologa del Piano;

✓ quanto al Comune di Genova, n. 1 rata mensile entro sei anni dall'omologa del Piano;

- i crediti Chirografari saranno pagati per il 30% con le seguenti modalità:

✓ quanto ad Agos Ducato, n. 16 rate mensili entro sette anni dall'omologa del

Piano;

✓ quanto a Creditis Servizi Finanziari, n. 16 rate mensili entro sette anni dall'omologa del Piano;

✓ quanto all'Amministrazione del Condominio di Via Cei 47, n. 16 rate mensili entro sette anni dall'omologa del Piano;

Tutto ciò premesso, il sig. Emanuele Distante, C.F. DSTMNL45S20D761H, come sopra rappresentato e difeso, allegata la Relazione Particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 7, L. n. 3/2012

RIVOLGE

All'Ill.mo Tribunale di Genova adito, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012, ritenuta la documentazione prodotta idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, di pronunciare il decreto di fissazione di udienza con i contenuti di cui all'art. 12 bis ed in particolare:

1. fissare l'udienza disponendo la comunicazione della proposta e del decreto a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale almeno 30 giorni prima della data dell'udienza a cura del professionista incaricato, quale organismo di composizione della crisi, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, telefax o telegramma, posto che tra il giorno del deposito e dell'udienza non devono decorrere più di 60 giorni;
2. stabilire la forma di pubblicità della proposta e del decreto che verrà ritenuta idonea;
3. disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni

cautelari o esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la domanda di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che la sospensione non opera comunque nei confronti dei crediti impignorabili;

4. disponga, in particolare, la revoca dell'attuale cessione del quinto della pensione a favore di Creditis Servizi Finanziari Spa.

Si producono i seguenti documenti:

1. Carta identità Sig. Emanuele Distante
2. Codice Fiscale Sig. Emanuele Distante
3. Stato di famiglia e residenza Sig. Emanuele Distante del 15/01/2021
4. Stato di famiglia e residenza Sig. Emanuele Distante del 27/07/2021
5. Estratto di matrimonio Sig. Emanuele Distante
6. Cessazione ditta ADE
7. Cancellazione ditta CCIAA di Genova
8. Cessazione ditta INAIL
9. Certificato carichi pendenti
10. Certificato casellario giudiziale
11. CU 2017 INPS - Redditi 2016
12. CU 2018 INPS - Redditi 2017
13. CU 2019 INPS - Redditi 2018
14. CU 2020 INPS - Redditi 2019
15. CU 2021 INPS - Redditi 2020
16. Visura catastale immobile Via Cei 47/17
17. Valutazione immobile Via Cei 47/17 da Agenzia Imm.re
18. Visura PRA

19. Libretto circolazione Autovettura Suzuki Jimny
20. Carige - Piano amm.to residuo - Mutuo 37020
21. Carige - Piano amm.to residuo - Mutuo 37120
22. Carige Estratto c/c 443680 1' trim 2020
23. Carige Estratto c/c 443680 2' trim 2020
24. Carige Estratto c/c 443680 3' trim 2020
25. Carige Estratto c/c 443680 4' trim 2020
26. Carige Estratto c/c 443680 1' trim 2021
27. Carige Estratto c/c 443680 2' trim 2021
28. Carige Estratto c/c 443680 dal 03/06 al 02/07/2021
29. Creditis - Piano amm.to Finanziamento 346065
30. Creditis - Piano amm.to Finanziamento 46312 - cessione del quinto
31. Agos Ducato Spa - riepilogo condizioni finanziamento 62470238
32. ADE Riscossione - Estratto di ruolo
33. ADE Riscossione - Rateazione 200056
34. ADE Riscossione - Rottamazione Ter
35. ADE Rateazione Avviso Bonario anno 2016
36. ADE - Cartella diritto camerale non compresa su estratto di ruolo perché emessa successivamente
37. Amm.ne Condominio Via Cei 47 - Consuntivo amm.ne ordinaria esercizio 2018/2019 e Preventivo esercizio 2019/2020
38. Amm.ne Condominio Via Cei 47 - Consuntivo amm.ne ordinaria esercizio 2019/2020 e Preventivo esercizio 2020/2021
39. Elenco creditori con dettaglio
40. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per spese personali e familiari

41. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di mancanza di atti dispositivi negli ultimi

5 anni

42. Procura alle liti Avv. Chiara Castagneto

43. Relazione OCC

44. Nomina del Gestore

45. Accettazione incarico e indipendenza

46. Preventivo compenso OCC

47. Autorizzazione Tribunale di Genova

48. Richiesta accesso dati CR

49. CRIF aggiornato

50. Riscontro INAIL

51. Riscontro ADE

52. Riscontro ACI

53. Riscontro Comune di Genova

54. Piano rate Comune di Genova

55. F24 rate Comune di Genova

Genova,

Il ricorrente

Emanuele Distantè

Avv. Chiara Castagneto